COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N° 126 del 19/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di Maggio alle ore 14:00 presso questa sede comunale a seguito di apposito invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	DI MAIO SERGIO	X	
2	Vice Sindaco	SCATENA LUCIA	X	
3	Assessore	PANCRAZZI FILIPPO	X	
4	Assessore	CECCHELLI MATTEO	X	
5	Assessore	MEUCCI GABRIELE		X
6	Assessore	PAOLICCHI ROBERTA	X	
7	Assessora	CECCARELLI LARA	X	
8	Assessore	CORUCCI FRANCESCO	X	

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Segretario Generale Dott.ssa Paola Maria La Franca, con funzioni di verbalizzante.

Presiede il Sig. Sergio Di Maio, Sindaco

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli art. 23 e 53 della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 23/2011 e ss.mm.ii con cui è stato stabilito che i Comuni possono istituire un imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro a notte;

Visto l'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, che ha esteso l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno alle c.d. "locazioni brevi" ovverosia alle locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni effettuata da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare;

Visto l'art. 180, commi 3 e d, del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020 che ha introdotto modifiche ed integrazioni alla disciplina sull'imposta di soggiorno;

Rilevato che non è ancora stato emanato il regolamento statale recante la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno, previsto dal comma 3 del citato art. 44 del D.Lgs. 23/2011, da approvare con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

Considerato che i Comuni hanno comunque la facoltà di disporre le modalità applicative dell'Imposta con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1197, anche in caso di mancata emanazione del Decreto di cui al precedente capoverso;

Richiamato il Regolamento sull'Imposta di soggiorno, approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 11.04.2012, da ultimo modificato con deliberazione di C.C. n. 22 del 31/03/2022;

Richiamato in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, del sopracitato Regolamento secondo cui:

- le misure dell'Imposta sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale secondo l'articolazione contenuta nell'Allegato A) al Regolamento;
- le misure dell'Imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per la deliberazione del bilancio di previsione;

Rilevato che la suddetta deliberazione di C.C. n. 22 del 31/03/2022 modifica:

- la determinazione dell'imposta dovuta per le locazioni turistiche/ brevi (All. A) "*Articolazione delle misure dell'Imposta di Soggiorno*"), prevedendo per esse l'adozione di un'aliquota da applicare al canone o corrispettivo, in luogo della tariffa a persona per pernotto, al fine di assicurare il rispetto del criterio della proporzionalità tra il prezzo e l'imposta, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 istitutivo dell'imposta;
- l'Allegato A) del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno rubricato "*Articolazione delle misure dell'Imposta di Soggiorno",* aggiornando la classificazione degli agriturismi non più espressa in "*spighe*" bensì in "*girasoli*" ;

Ritenuto, quindi, opportuno assumere le conseguenti determinazioni in merito alle tariffe, anche al fine di rendere omogeneo il regime tariffario con quello dei Comuni limitrofi appartenenti all'Area Pisana, come dettagliate nella proposta allegata sub A) al presente atto a farne parte integrale e sostanziale;

Dato atto che le tariffe di cui alla suddetta proposta si intendono a persona e per pernotto, ad eccezione delle locazioni brevi per le quali è stabilita un'aliquota d'imposta da applicare al canone o corrispettivo;

Visto l'art. 4, comma 7, del D L. 50/2017 soprarichiamato che prevede la possibilità per i Comuni di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga alle disposizioni concernenti i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali;

Visto l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ed in particolare:

- il comma 15 a mente del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentali e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere pubblicate con invio esclusivamente telematico al ministero dell'economia e delle finanze mediante apposito inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- il comma 15 quater contenente la previsione per cui, a decorrere dall'anno 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe inerenti l'imposta di soggiorno sono efficaci dal secondo mese successivo a quello di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi al sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

Visto il parere dell'organo di revisione rilasciato ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012;

Con voti unanimi;

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa e che qui si richiama integralmente,

1. di approvare le misure tariffarie dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, così come proposte nell'allegato A) al presente atto;
2. di dare atto che il presente provvedimento ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'Art. 13 comma 15 quater del D.L. 201/2011 convertito in L.214/2011;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, tramite procedura telematica, come previsto dall'art. 13 comma 15 del Dl 201/2011 convertito in Legge 214/2011;
4. di incaricare dell'esecuzione del presente atto i Servizi Entrate e Segreteria per quanto di rispettiva competenza

Inoltre, attesi i motivi di urgenza,

ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

A voti unanimi, palesemente resi,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco	Il Segretario Generale
Sergio Di Maio	Dott.ssa Paola Maria La Franca

(atto sottoscritto digitalmente)

Allegato A)

Misure d'imposta

A) Strutture alberghiere

Classificazione	Imposta (€)
1 stella	1,00
2 stelle	1,50
3 stelle	1,50
4 stelle	2,00
5 stelle	2,00

B) Campeggi

Classificazione	Imposta (€)
1 stella	1,00
2 stelle	1,00
3 stelle	1,00
4 stelle	1,00
5 stelle	1,00

C) Agricampeggi

Classificazione	Imposta (€)
1 girasole	1,00
2 girasoli	1,00
3 girasoli	1,00
4 girasoli	1,00
5 girasoli	1,00

***D)* Strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva**

Tipologia	Imposta (€)
Ostelli	1,00
Case per ferie ed altre strutture	1,50

E) Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione

Tipologia	Imposta (€)
Affittacamere professionali	1,50
Affittacamere non progessionali	1,50
Case vacanze	1,50
Residenze d'epoca	2,00

F) Residence

Classificazione	Imposta (€)
2 chiavi	1,50
3 chiavi	1,50

4 chiavi	2,00

G) Agriturismo

Classificazione	**Imposta (€)**
1 girasole	1,50
2 girasoli	1,50
3 girasoli	1,50
4 girasoli	2,00
5 girasoli	2,00

Aliquota per locazioni brevi

Aliquota d'imposta	**4,00%**